



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

## PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014

Ordinanza n° 25  
Prot. n° 5981

del 31 MAG. 2016  
del 31 MAG. 2016

Oggetto: Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale da gioco ex art 86 del TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita di denaro di cui all'art. 100, comma 6, del TULPS collocati in altre tipologie di esercizio, autorizzati ex artt. 86 TULPS o ex 88 del TULPS.

### IL SINDACO

Premesso che il fenomeno della ludopatia è un grave problema di ordine sociale e sanitario e rientra tra i compiti di questo ente locale assumere iniziative nell'ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, al fine di porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali all'interno delle fasce della popolazione, risultano fra i più esposti al richiamo ed alle lusinghe del gioco d'azzardo.

Considerato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 220 del 18/07/2014 ha riconosciuto:

- che in forza della generale previsione dell'art. 5. c. 7, del D.Lgs 267 del 2000 il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per gioco e che ciò può fare esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale;
- che l'esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatore connesse al diritto di proprietà, ma che deve essere ricostruito come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatore dei suoli, sia dei valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, autorizzano, di fatto, a porre delle distanze minime tra i luoghi frequentati dai soggetti più deboli ai rischi della ludopatia e gli esercizi (sala giochi, sale scommesse);

Dato atto che rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ed eliminare, o quanto meno a contenere, i fenomeni legati al vizio del gioco o gioco compulsivo dal momento che stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffuso fino a tradursi in vera e propria patologia e piaga di ordine sociale;

Considerata comunque l'opportunità di bilanciare e contemperare in maniera avveduta valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

Ritenuto che il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, scommesse e le attività di case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli altri servizi pubblici

di cui all'art. 7 lettera d del D.Lgs n. 56/2010 Attuazione delle direttive 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (che riguarda la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr. Ordinanza del Consiglio di Stato, V, n. 2712 del 15/07/2013);

Attesa la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l'altro, danni alla salute umana ed all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge ed in particolare del D.L. 201/2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici (convertito in legge n. 214/2011) con particolare richiamo all'art. 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo. Nel rispetto di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche.

Vista, a tal proposito, anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011 con la quale la Corte medesima ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contenuto urbano, la viabilità la quiete pubblica, materie che rientrano nell'ambito "dell'ordine e della sicurezza pubblica", di competenza legislativa statale;

Atteso che gli apparecchi di gioco sono quindi considerati nella loro eccezione negativa di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio economico della popolazione locale;

Dato Atto, a tal proposito, i principi, le finalità e le modalità di intervento contenute in questo provvedimento, intese a porre in essere un adeguato sistema di prevenzione sociale al fine di contenere il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo e/o d'azzardo che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale e che rischia di pregiudicare la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo;

Visto l'art. 3, c.2, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e considerato che il Comune può adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica ma più in generale di quella individuale e collettiva della popolazione locale;

Visto il D.R. n. 773/1931 approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il D. L. n. 158/2012 disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute (convertito in legge n. 185);

Visto l'art. 50, comma del D.Lgs. n. 267 del 2000;

### **ORDINA**

Di stabilire i seguenti orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli art. 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato

1. orari delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS:

**L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.**

2. orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi:
- a) autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto)
  - b) autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.)

**L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.**

- Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000;
- La sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di intrattenimento ivi collocati;
- In caso di particolare gravità e/o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 100 - c. 6 TULPS, collocati nelle altre tipologie di esercizi come sopra specificati;
- La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi della Legge n. 689/81.

#### DISPONE

Che il presente provvedimento sia comunicato;

- alle attività interessate;
- al Comando Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano;
- Al Comando di Polizia Municipale

Che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio – online e sul sito web di questo comune;

L'entrata in vigore della presente ordinanza dal giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Palazzo Adriano;

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

#### AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Palermo, oppure entro 120 giorni ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

11570:  
IL CAPO SETTORE  
AMMINISTRATIVO  
G. Battista Parrino



IL SINDACO  
Ing. Carmelo Cuccia